



# COMUNE DI FOLLINA

Via Sanavalle n°14 – C.A.P. 31051

PROVINCIA DI TREVISO

C.F. 84000810261 - P.IVA 00538080268 - Tel. 0438 9733 - Fax 0438 970008

Prot.2800

**ORDINANZA n.02: sospensione del mercato settimanale in attuazione del DPCM del 09.03.2020**

## IL SINDACO

**VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';

**VISTO** il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;

**VISTA** l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto in data 23 febbraio 2020;

**VISTO** il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

**VISTO** il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Provincia di Treviso;

**VISTO** il DPCM del 9 marzo 2020 il quale all'art.1 comma 2 afferma che "*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*".

**TENUTO CONTO** che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

**CONSIDERATO** che il mercato settimanale costituisce un importante elemento attrattore di un numero rilevante di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;

**DATO ATTO** che, per la particolare caratteristica aggregativa del mercato, risulta impossibile garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti tra i banchi di vendita;

**RITENUTO** che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

**VISTO** il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali il quale all'art. 50 comma 6 ° dice "*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ...*" e all'art. 54 riconosce la qualifica di ufficiale del governo al Sindaco;

**VISTO** il Decreto Legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

## ORDINA

In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVIT-19 nell'ambito del territorio comunale **LA SOSPENSIONE DEL MARCATO SETTIMNALE DI FOLLINA DAL 12/03/2020 AL 03/04/2020.**

***È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.***

***I trasgressori saranno puniti a norma di legge: le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità - con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'art. 452 del codice Penale - Delitti colposi contro la salute pubblica - che persegue tutte le condotte idonee a produrre pericolo per la salute pubblica.***

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni dalla pubblicazione (ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199).

Dalla residenza Municipale, li 11/03/2020



**IL SINDACO**  
Geom. Mario Collet